



## ESERCIZIO DEI DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Scopo: definire le modalità gestionali delle istanze di esercizio dei diritti degli interessati di cui gli artt. 12 e segg. del GDPR.

00	06/12/2023	Prima Emissione <i>First Issue</i>	M. Bandiera	M. Trupia	W. Toquebœuf
<b>Rev.</b>	<b>Data</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Redatto</b>	<b>Riesaminato</b>	<b>Approvato</b>
<i>Rev.</i>	<i>Date</i>	<i>Description</i>	<i>Issued</i>	<i>Reviewed</i>	<i>Approved</i>

**Quality that lasts.**

## **1 SCOPO**

Questa procedura definisce le modalità di gestione delle istanze di esercizio dei diritti degli interessati di cui gli artt. 12 e segg. del GDPR.

## **2 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

- Regolamento (UE) 679/2016 relativo alla protezione dei dati personali delle persone fisiche
- D.lgs96/2003 (Codice della privacy) come modificato dal d.lgs. 101 del 2018

## **3 APPLICABILITÀ**

La presente procedura si applica agli addetti che ricevono una istanza di esercizio dei diritti degli interessati ex art. 12 e segg. del GDPR.

## **4 RUOLI E RESPONSABILITÀ**

Gli addetti informano il titolare del trattamento del ricevimento di istanza di esercizio dei diritti degli interessati.

Il titolare del trattamento fornisce le informazioni richieste agli interessati.

## **5 MODALITÀ OPERATIVE**

Gli addetti al controllo della casella email [privacy.italy@velan.com](mailto:privacy.italy@velan.com) e della corrispondenza in arrivo, indicati come recapito del Titolare, ove ravvisino che la richiesta integri l'esercizio dei diritti degli interessati di cui agli artt. 12 e seguenti del GDPR senza indugio informano il titolare del trattamento affinché provveda a valutare la necessità di fornire risposta e a reperire nelle varie banche dati i dati personali oggetto di richiesta, ove presenti.

Ai sensi dell'art. 12 del GDPR il titolare del trattamento fornisce all'interessato le informazioni senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta stessa. Tale termine può essere prorogato di due mesi, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste. Il titolare del trattamento informa l'interessato di tale proroga, e dei motivi del ritardo, entro un mese dal ricevimento della richiesta. Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, le informazioni sono fornite, ove possibile, con mezzi elettronici, salvo diversa indicazione dell'interessato.

Se non ottempera alla richiesta dell'interessato, il titolare del trattamento informa l'interessato senza ritardo, e al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta, dei motivi dell'inottemperanza e della possibilità di proporre reclamo a un'autorità di controllo e di proporre ricorso giurisdizionale.